

Sent. n. 34/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77972 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv. prof.
Piero Lorusso.

RICORRENTE

CONTRO

Roma Capitale - in persona del in persona del Sindaco
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Federica Graglia dell'Avvocatura
Comunale.

RESISTENTE

FATTO

La ricorrente, nella qualità di vedova ed erede del
sig. YY, ha rappresentato di aver

chiamato in causa il resistente davanti al giudice ordinario di Roma in funzione di giudice del lavoro, al fine di dichiarare l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio del sig. YY dal 12.02.2008 al 07.08.2009 sino alla riammissione in servizio posta in essere con la determinazione dirigenziale n. 300 del 06.02.2013 e conseguente pagamento degli emolumenti dovuti e riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità. Ha rilevato che il giudice ordinario ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. Ha evidenziato che il Tribunale penale aveva assolto il coniuge con la formula "perché il fatto non sussiste", ha dedotto la nullità della sospensione cautelare dal servizio e l'efficacia vincolante del giudicato penale. Ha così concluso:

"2) Dichiarare l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio del sig. YY dal 12.02.2008 al 07.08.2009 sino alla riammissione in servizio posta in essere con la determinazione dirigenziale n. 300 del 06.02.2013 e per l'effetto riconoscere gli emolumenti che sarebbero maturati in suo favore, comprensivi di oneri contributivi e di legge sino alla data del decesso del omissis, con la

conseguente rideterminazione pensionistica con
riversibilità della stessa in favore della ricorrente
sig.ra XX quale coniuge del de cuius;

3) Per l'effetto, riconoscere il risarcimento del
danno materiale per mancato avanzamento di carriera
e del danno morale subito dal de cuius e dalla
ricorrente per il mancato perseguimento dell'unica
fonte reddituale perveniente dagli stipendi del sig.
YY per quanto descritto nel corpo
dell'atto e documentato, lasciandone la
determinazione all'equa quantificazione del Giudice
adito;

Ordinare alla convenuta la ricostruzione giuridica ed
economica per il periodo di sospensione cautelare dal
servizio dal 12.02.2008 al 07.08.2009 sino alla
riammissione in servizio con determina dirigenziale
n. 300 del 06.02.2013;

5) Attualizzare la pensione di reversibilità
riconosciuta alla ricorrente, provvedendo alla
liquidazione dei ratei già corrisposti e maturati,
con riconoscimento dei relativi interessi legali e
della svalutazione maturati

6) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i
gradi di giudizio da distrarre al sottoscritto

procuratore dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria, si chiede sin d'ora che l'Ecc.ma Corte adita voglia procedere anche a mezzo CTU e/o a mezzo di conteggio predisposti all'uopo dall'Istituto resistente all'accertamento del quantum debeatur dalla ricorrente".

Con memoria di costituzione il resistente ha richiamato il procedimento disciplinare a carico del sig. YY e la conseguente sospensione dal servizio e gli atti del procedimento penale. Ha evidenziato che il sig. YY era stato riammesso per scadenza del termine quinquennale di sospensione cautelare e che in sede penale è stato assolto per il capo relativo alla corruzione, ma per alcuni capi di reato è stato condannato e per un altro capo è stata dichiarata la prescrizione.

Ha, quindi, eccepito la prescrizione relativamente agli emolumenti non percepiti durante la sospensione, ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem, richiamando la sentenza n. 3357/2019 del giudice ordinario passata in giudicato, rilevando che è stato dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità, e nel merito

l'infondatezza della domanda. Ha concluso per l'inammissibilità, per la prescrizione e nel merito per l'infondatezza del ricorso.

Con successiva nota il resistente ha depositato documentazione.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 24/01/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Piero Lorusso per la ricorrente si è riportato agli atti, insistendo per l'accoglimento del ricorso, assente il resistente; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

In via preliminare, occorre evidenziare che il presente giudizio riguarda solo la domanda relativa alla riliquidazione della pensione di reversibilità, in quanto il giudice ordinario si è già pronunciato sulla richiesta degli emolumenti non percepiti durante la sospensione dal lavoro, rigettando tale richiesta.

Ciò posto, la vicenda in esame è stata già puntualmente ricostruita dal giudice ordinario con la

sentenza n.3357/2019 in atti, che ha accertato la legittimità della sospensione cautelare dal servizio, in ragione delle vicende penali che hanno interessato sig. YY, assolto da alcuni reati con la sentenza del 18/07/2014 procedimento n. 33116/07 ma condannato per altri capi d'imputazione con la sentenza del 21/10/2013 procedimento n. 34183/08. Sul punto, il giudice ordinario ha richiamato il c.c.n.l., evidenziando l'assenza di una sentenza penale di assoluzione, stante la richiamata condanna e il successivo decesso del sig. YY con conseguente estinzione del reato. Il giudice ordinario ha respinto anche la domanda avente a oggetto il risarcimento del danno, in quanto la sospensione cautelare era un atto dovuto in presenza di una misura restrittiva della libertà personale.

La motivazione della suddetta sentenza del giudice ordinario è condivisa da questo giudice e, quindi, in ragione della legittimità del provvedimento di sospensione cautelare, non può essere accolta la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità né le ulteriori domande oggetto del ricorso.

Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente

alle spese di lite a favore del resistente,
quantificate in € 1.000,00, oltre Iva, Cassa avvocati
e spese generali al 15% se dovuti, nulla per le spese
di giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alle spese di lite a favore
del resistente, quantificate in € 1.000,00, nulla per
le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24
gennaio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA